

Accordo per il sostegno dell'occupazione

In Milano, il

tra

- o Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
- o le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS.

premesso che

- Il Gruppo Delta S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, ha dato corso alle previste procedure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito e dalla legge, procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dalle Società del Gruppo Delta con contestuale ingresso dei medesimi nelle Sezione Emergenziale del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito";
- pur nella contingenza socio-economica che caratterizza il Paese, è fortemente avvertita dalle Parti l'esigenza di ricercare adeguate soluzioni contrattuali atte a non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità presenti nell'ambito del Gruppo Delta nella prospettiva di sostenere comunque l'occupazione;
- le Parti medesime confermano a tal fine il rispettivo intendimento di definire congiuntamente condizioni, termini e modalità atte a rendere sostenibile detta nuova occupazione presso la Capogruppo ovvero presso Società del Gruppo, tali per cui, nel rispetto di principi di responsabilità sociale, risultino assicurati trattamenti economico-normativi complessivamente adeguati, comunque competitivi e in grado di contemperare i rispettivi interessi anche avuto riguardo alle complessità tuttora espresse dal mercato di riferimento;

considerato, inoltre, che

i trattamenti economici complessivi di cui al presente accordo, individuati dalle Parti in attuazione delle facoltà loro attribuite dall'attuale quadro normativo di riferimento ed in grado di garantire comunque la rispondenza al principio generale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, potranno essere applicati altresì a specifiche situazioni di tipo analogo, che l'Azienda comunicherà alle OO.SS. in forma specifica;

si conviene quanto segue:

1) Ambito di applicazione

Il presente accordo riguarderà, fino al numero massimo di 140 unità, il personale ex dipendente dal Gruppo Delta oggi confluito -o in procinto di esserlo- nel Fondo di Solidarietà per fruire dei trattamenti stabiliti dalla Sezione Emergenziale, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle esperienze individualmente maturate e compatibilmente con i tempi e le modalità di cui ai progetti specifici di riferimento.

L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al primo livello retributivo della 3^a area professionale presso la Capogruppo ovvero presso le Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo per le attività di contact unit con sede di lavoro nell'ambito della provincia di Bologna, che dovrà assicurare supporto alla rete distributiva della Capogruppo e delle Società del Gruppo, costituendo il presidio dei canali di contatto con la clientela attuale e potenziale.

Detto personale sarà conseguentemente assegnato all'espletamento delle attività finalizzate a fornire/assicurare:

- la gestione dei canali di contatto verso il mercato e il loro sviluppo con finalità di servizio e di proposta commerciale, in accordo con le competenti strutture della Divisione Banca dei Territori della Capogruppo
- informativa e supporto operativo alla clientela, anche di Società del Gruppo, operante attraverso il canale telefonico, con riferimento alla gestione dei rapporti, alla vendita di servizi e alla gestione degli investimenti;
- un adeguato livello di assistenza telefonica ai diversi segmenti di clientela tramite l'utilizzo del telefono e dei nuovi canali di interazione multimediale

Gli specifici trattamenti economico-normativi stabiliti dal presente accordo saranno applicati ai destinatari per la durata di un quadriennio dalla data di assunzione, a condizione che il personale medesimo resti assegnato alle attività sopra indicate.

Conseguentemente per le assunzioni effettuate ai sensi del 1° comma del presente articolo, in caso di assegnazione dell'interessato ad attività diverse da quelle sopra indicate, i trattamenti economico-normativi fruiti dall'interessato saranno dalla data della assegnazione diversa sostituiti con quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) tempo per tempo vigente nel settore del credito, così come applicati dal datore di lavoro agli altri dipendenti.

Eventuali risorse con le caratteristiche di cui in premessa, residenti in Provincia di Torino, potranno essere assunte per le esigenze del Polo Back Office di Torino, per l'espletamento di tutte le relative attività, alle condizioni economico-normative che seguono.

2) Parte normativa

a) Inquadramento del personale

Le Parti convengono di adottare il sistema degli inquadramenti già in vigore nel settore del credito con riconoscimento dei trattamenti economici stabiliti espressamente dal presente accordo in luogo di quelli previsti dal CCNL cit.

b) Anzianità

Il periodo di servizio prestato in applicazione del presente accordo non è computato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi economici, mentre sarà integralmente considerato utile per la determinazione della maggiore durata del periodo di ferie e di comporta per malattia stabiliti dal CCNL citato.

c) Orari di lavoro, elasticità di orario, permessi ex festività e ferie

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del CCNL cit. con le modifiche di carattere economico – normativo sotto indicate che si sostituiscono, ad ogni effetto, alle correlate disposizioni ivi contemplate.

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per ragioni di natura organizzativa e produttiva l'orario di lavoro settimanale può essere fissato in 37 ore e 30 minuti a condizione che sia articolato in turni di 7 ore e 30 minuti giornalieri dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato ovvero in turni di 6 ore e 15 minuti giornalieri dal lunedì al sabato o dal martedì alla domenica, nell'intero arco delle 24 ore.

Per le esigenze connesse con il funzionamento dei mercati finanziari italiani ed esteri operanti anche in occasione della semifestività del Santo Patrono nonché in occasione di festività nazionali, la prestazione lavorativa, resa in eccedenza rispetto alle 5 ore ovvero per l'intera giornata festiva, verrà compensata con la paga oraria maggiorata del 30%.

Per le esigenze connesse con il funzionamento dei mercati finanziari esteri operanti anche in occasione di semifestività, nonché in occasione di festività nazionali, la prestazione lavorativa potrà essere richiesta dall'Azienda ad una forza-lavoro fino al massimo del 30% del personale assegnato all'unità organizzativa -che a tal fine sarà adeguatamente preavvertito-. In tali situazioni la prestazione ordinaria resa in eccedenza rispetto alle 5 ore, ovvero per l'intera giornata festiva, sarà compensata con la paga oraria maggiorata del 30%.

Al personale che effettua il turno compreso tra le ore 22 e le ore 6 spetta l'indennità di turno notturno. Nel caso in cui il turno venga parzialmente reso oltre le ore 22 o concluso oltre le ore 6 l'indennità per turno notturno verrà correlativamente riconosciuta per il numero di ore incluse nella predetta fascia oraria notturna, con arrotondamento per eccesso -in caso di frazione oraria- all'unità.

Considerato che l'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo, l'Azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro degli addetti in modo da superare settimanalmente le 40 ore, nel limite massimo giornaliero di 2 ore e comunque entro le 10 ore settimanali. Tale distribuzione dell'orario individuale potrà essere osservata per un periodo massimo di 2 settimane consecutive nell'arco del mese, con conseguente correlata riduzione della durata della prestazione di lavoro nelle successive 2 settimane, in modo da garantire, comunque, nel suddetto arco temporale di 4 settimane consecutive una prestazione di lavoro della durata complessiva di 160 ore.

All'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni come sopra indicati, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali).

Il dipendente assunto ai sensi del presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di 20 giorni lavorativi, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

I permessi per ex-festività vanno obbligatoriamente fruiti prima delle ferie di competenza dell'anno, con avvertenza che in difetto sono caducati e non si procede ad alcuna monetizzazione.

3) Parte economica

Parte economica: trattamenti economici CCNL 8/12/2007 e non espressamente derogato dal presente accordo

Retribuzioni, paga oraria CCNL credito, tempo per tempo vigente, ridotti del 20%

4) Efficacia del presente accordo sui contratti individuali

Al personale assunto ai sensi e per gli effetti del presente accordo, decorsi quattro anni dalla assunzione, ovvero in caso di assegnazione ad attività svolte in strutture organizzative diverse da quelle definite dal presente accordo dalla data di nuova assegnazione, saranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito ed aziendale tempo per tempo vigenti.

5) Relazioni sindacali

Le Parti condividono l'opportunità di prevedere specifici momenti di informativa, di massima semestrali, a richiesta delle OO.SS., circa le fasi applicative del presente accordo.

6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, fermi restando comunque gli effetti applicativi stabiliti dagli artt. 1 e 4, ha durata quadriennale e in fase di prima applicazione scadrà il 31 dicembre 2014.

In assenza di disdetta, da esercitarsi con atto scritto da notificarsi a cura del recedente all'altra parte prima del termine di tre mesi dalla scadenza, esso è automaticamente rinnovato per una durata pari a quella iniziale.

7) Clausola di raccordo

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, e nei limiti delle specifiche compatibilità, si applica esclusivamente il CCNL del Credito, tempo per tempo vigente con esclusione di quanto disposto dalla contrattazione integrativa aziendale nonché dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

In particolare, per quanto concerne l'assistenza sanitaria, la previdenza complementare, premio aziendale di produttività, il buono pasto e le condizioni

bancarie riservate al personale assunto ai sensi del presente contratto, si conviene che:

1. il datore di lavoro assicurerà una copertura per infortuni professionali ed extra-professionali e per il rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoveri od interventi per malattia od infortunio, con massimali di euro 51.650,00 annui per la durata massima biennale. Dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo è data facoltà al dipendente di iscriversi al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con applicazione della complessiva normativa applicata e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;
2. a decorrere dalla data di assunzione sarà data facoltà di iscrizione al Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con contribuzione a carico dell'azienda pari, per il primo anno, all'1% della retribuzione imponibile ai fini del TFR e, a decorrere dall'inizio del secondo anno di servizio, al 2% della stessa base di calcolo, con facoltà del lavoratore di corrispondere la medesima aliquota corrisposta dall'Azienda nonché di destinare a previdenza complementare il TFR come stabilito per legge;
3. il premio aziendale -VAP- sarà riconosciuto alle condizioni, termini e modalità stabiliti tempo per tempo presso l'Azienda datore di lavoro per il personale dipendente, nella misura fissata per il relativo livello di inquadramento, ridotta del 20%;
4. a decorrere dalla data di assunzione e per ogni giornata di effettiva presenza in servizio sarà erogato, con le regole stabilite per il restante personale, un buono giornaliero per la consumazione del pasto dell'importo di 3,50 euro;
5. a decorrere dal superamento del periodo di prova ciascuna azienda datore di lavoro riconoscerà le stesse condizioni bancarie agevolate riservate al personale del Gruppo.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda manifesta la propria disponibilità ad applicare nei confronti dei dipendenti destinatari del presente accordo la previsione relativa alla provvidenza di cui al punto 1 dell'accordo di Intesa Sanpaolo 30 gennaio 2008.